

ALLEGATO "A"

STATUTO
dell'associazione

"FONDO INTEGRAZIONE INDENNITA' MALATTIA INFORTUNIO LAVORATORI
AGRICOLI - ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA PADOVANA"

in sigla "FIMI/EBAP".

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione

In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato in data 25 maggio 2010 e dell'art. 59 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato in data 12 settembre 1996, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., è costituita, per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole: Confagricoltura Padova, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Padova, Federazione Provinciale Coldiretti di Padova, F.A.I. - C.I.S.L. di Padova, F.L.A.I. - C.G.I.L. di Padova e U.I.L.A. U.I.L. di Padova, una associazione mutualistica, che non persegue fini di lucro, denominata:

"FONDO INTEGRAZIONE INDENNITA' MALATTIA INFORTUNIO LAVORATORI
AGRICOLI - ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA PADOVANA"
in sigla "FIMI/EBAP".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Albignasego (PD) in Strada Battaglia n. 71/c int.4.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Ciascuno degli associati può recedere in ogni momento dall'Associazione.

Art. 4 - Riferimenti generali

L'Associazione opera secondo gli accordi degli associati e le norme del diritto privato ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

FINALITA' E SCOPO

Art. 5 - Scopo sociale

L'associazione ha lo scopo di:

- . integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della provincia di Padova;
- . riconoscere, compatibilmente con la disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Padova;
- . osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Padova, anche con riferimento alle pari opportunità;
- . promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Padova;
- . promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza.



Handwritten signatures and official stamps of the FIMI/EBAP association.

za nei luoghi di lavoro nella provincia di Padova;

- . effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- . riscuotere per conto delle Associazioni Datoriali e Sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dall'art. 59 del contratto provinciale di lavoro;
- . esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per il perseguimento e l'attuazione degli scopi associativi l'Associazione potrà:

- . aderire ed essere affiliata alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali;
- . compiere, nei limiti di legge, operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) ritenute necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi e finalizzate alla gestione delle attività o dei progetti avviati, anche dotandosi di strutture operative.

AMMISSIONE - DIRITTI - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

SCIoglimento RAPPORTO

Art. 6 - Associati

Sono soci dell'associazione i fondatori firmatari dell'atto costitutivo.

Potranno essere accettati come soci anche altri soggetti firmatari dei CCNL e CCPL per gli operai agricoli e florovivai-sti che chiederanno di entrare nell'Associazione con domanda proposta ai soci.

Art. 7 - Diritti ed obblighi dagli associati

A ciascun socio spetta l'espressione di un singolo voto.

Tutti gli associati hanno il diritto a partecipare a tutte le iniziative nonché a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione.

E' esclusa ogni temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione.

Gli associati devono:

- osservare le norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno che dovesse essere adottato e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota di iscrizione e quella associativa annuale entro la data, nella misura e qualora il Comitato di Gestione ritenga di esigerle;
- non danneggiare in alcun modo l'Associazione.

Art. 8 - Scioglimento del rapporto

La qualità di associato può cessare per volontà dell'associato che la esprimerà con la dichiarazione di recesso da esercitare dopo 6 (sei) mesi dalla dichiarazione.

La qualità di associato potrà essere persa per esclusione con delibera dei soci o per estinzione dell'Associato.

PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 9 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- versamenti dei soci per l'iscrizione e per le quote associative annuali, nella misura e qualora il Comitato di gestione ritenga di esigerle;
- liberalità, erogazioni, lasciti, donazioni, oblazioni, eredità, rendite e simili da chiunque disposti a favore dell'Associazione per incrementare il patrimonio;
- acquisti di beni, mobili, mobili registrati ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Art. 10 - Risorse

L'Associazione al fine di perseguire i propri scopi utilizzerà altresì la contribuzione prevista dal Contratto collettivo provinciale di lavoro di Padova.

L'Associazione potrà inoltre usufruire di:

- contributi da parte dei soci;
- contributi da privati o da enti pubblici e privati;
- proventi di vario genere privi di qualsiasi vincolo di destinazione;
- lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- eventuali proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Qualora il gettito dei contributi previsti dal Contratto collettivo provinciale di lavoro di Padova, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell'art. 5 e per lo svolgimento delle altre attività dell'associazione, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

Art. 11 - Esercizio sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Comitato di Gestione predispose e sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto annuale, che dovrà essere costituito da stato patrimoniale e conto economico, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ORGANI

Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è composta dalle Associazioni Sindacali dei lavo-



Handwritten signatures and initials:
A large, stylized signature at the top.
Below it, several sets of initials and smaller signatures, some appearing to be in ink and others in pencil or light ink. One set of initials looks like 'P.P.A.'.



ratori e dalle Associazioni Datoriali del settore agricolo socie.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto in assemblea.

Il socio che non possa partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non potrà avere più di una delega.

L'assemblea ordinaria dei soci procede all'approvazione del bilancio, alla nomina dei membri del Comitato di Gestione e dei membri dell'eventuale Organo di controllo.

A ciascun socio spetta il diritto di nominare un proprio componente in seno al Comitato di Gestione.

L'Assemblea straordinaria delibera, sulle modifiche del presente statuto, sull'approvazione di eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione, sullo scioglimento dell'Associazione, in merito all'esclusione di un socio, all'adesione di nuovi soci e sulle altre materie ad essa sottoposte dal Comitato di Gestione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'Assemblea dovrà essere convocata mediante avviso spedito o recapitato a mano a mezzo lettera raccomandata o telegramma almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione potrà essere inviato in alternativa:

- a mezzo fax, almeno sette giorni prima dell'adunanza, a condizione che sia riconoscibile il numero di fax di partenza e quello di arrivo e che il numero di fax del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale;

- a mezzo e-mail (posta elettronica) almeno sette giorni prima dell'adunanza a condizione che sia riconoscibile l'indirizzo di posta elettronica di partenza e che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale.

In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione con i suddetti mezzi con preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e dell-

bera con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci dell'Associazione.

Per l'esclusione di un socio o l'adesione di nuovi soci, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei soci dell'associazione.

Il voto espresso sarà sempre palese.

Art. 14 - Comitato di Gestione

L'Associazione è amministrata da un Comitato di Gestione composto da un numero di membri pari al numero dei soci.

A ciascun socio spetta il diritto di nominare un proprio componente in seno al Comitato di Gestione.

I componenti durano in carica 3 (tre) anni, fino all'approvazione del rendiconto annuale.

Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice-Presidente su proposta delle Organizzazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, il Comitato provvederà a richiedere la nomina del sostituto all'Organizzazione che lo aveva nominato che indicherà un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero.

Art. 15 - Presidente


Il Presidente del Comitato di Gestione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Comitato di Gestione e dell'assemblea e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice-Presidente.

Art. 16 - Competenze del Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione dell'Ente nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano al Comitato di Gestione.

Il Comitato delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed all'uopo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà di comprare, vendere e locare immobili, assumere mutui passivi, assentire iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, compiere operazioni



Alto
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

bancarie ed esercitare tutte le altre facoltà occorrenti per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione.

E' in facoltà del Comitato delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei poteri così come deliberare di rilasciare procure a terzi.

In particolare, il Comitato di Gestione delibera in merito:

- a) alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione dell'associazione;
- b) all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice-Presidente;
- c) alle modalità di riscossione dei contributi previsti;
- d) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- e) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- f) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- g) all'approvazione di eventuali regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;
- h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'associazione.

Art. 17 - Riunioni del Comitato

Le sedute del Comitato sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. Le relative deliberazioni devono essere adottate con il voto della maggioranza dei componenti presenti.

Il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio dei componenti il Comitato, almeno cinque giorni prima della riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

L'avviso di convocazione potrà essere inviato in alternativa:

- a mezzo fax, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a condizione che sia riconoscibile il numero di fax di partenza e quello di arrivo e che il numero di fax del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale;

- a mezzo e-mail (posta elettronica) almeno cinque giorni prima dell'adunanza a condizione che sia riconoscibile l'indirizzo di posta elettronica di partenza e che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale.

In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione con i suddetti mezzi con preavviso minimo di 72 (settantadue) ore. Le riunioni del Comitato si potranno svolgere nella sede sociale o altrove purché in Veneto.

Per ciascuna riunione il Comitato redige un verbale che viene trascritto in apposito libro.

Non è ammessa delega di rappresentanza.

Art. 18 - Organo di controllo

Gli associati possono eleggere un Organo di Controllo, composto da 3 (tre) membri effettivi, designati congiuntamente dalle Parti Datoriali e Sindacali, di cui uno dei tre membri con funzioni di Presidente iscritto al Registro dei revisori legali dei conti.

I membri dell'organo di controllo durano in carica 3 (tre) anni, fino all'approvazione del rendiconto annuale, e possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo effettua le verifiche sull'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare all'assemblea per l'approvazione del bilancio.

L'Organo di controllo accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

L'Organo di controllo può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

L'Organo di controllo redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni.

I verbali sono trascritti nel libro dell'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere convocati ed hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato di Gestione ed alle assemblee.

SCIoglimento - RINVIO

Art. 19 - Scioglimento


In caso di scioglimento dell'Associazione, gli associati nomineranno uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'eventuale residuo netto, pagati i debiti e soddisfatti tutti gli impegni, sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli della provincia di Padova o ad altre Associazioni con finalità analoga o per fine di pubblica utilità, salvo che sia diversamente disposto dalla legge.



Art. 20 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto valgono le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Renzo Carot



Aut. 12
B
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



1000



TOSCANO dott. EUGENIO
NOTAIO
Stradella T. Gallio n. 3
35013 - Cittadella (PD)
Tel. 049.88.09.824 - Fax 049.88.25.118

Repertorio n. 1.031
Certifico io sottoscritto dottor Eugenio Toscano, Notaio in
Cittadella, con studio in Stradella T. Gallio n. 3, iscritto
al Collegio Notarile di Padova, che le presenti copie foto-
statiche due fogli per due pagine scritte oltre all'allegato
composto di quattro fogli per sette pagine scritte sono l'e-
satta riproduzione di quanto trovasi scritto alle pagine 275
e 276 del libro verbali del _____

"FONDO INTEGRAZIONE INDENNITA' MALATTIA INFORTUNIO LAVORATORI
— AGRICOLI - ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA PADOVANA", —

in sigla "FIMI/EBAP", _____

(già "FONDO INTEGRAZIONE INDENNITA' DI MALATTIA

INFORTUNIO LAVORATORI AGRICOLI"), _____

con sede in Albignasego (PD), Strada Battaglia n. 71/C int.
4, codice fiscale 92070330284; libro tenuto a norma di legge,
numerato e regolarmente vidimato. _____

Restituisco il presente all'associazione richiedente previa
ispezione e collazione. _____

In Albignasego, in Strada Battaglia n. 71/C int. 4, li 24
(ventiquattro) maggio 2013 (duemilatredici).

Eugenio Toscano



Certifico io sottoscritto dottor Eugenio Toscano, Notaio in
Cittadella, che la presente copia è conforme all'originale.
Consta di ~~un~~ fogli più un allegato.
Cittadella, 30 maggio 2013.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Eugenio Toscano'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTAIO EUGENIO TOSCANO' around the perimeter and 'CITTADELLA' in the center. The signature is written over the seal.